



Ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)

Modifica del 6 dicembre 2024

Il Dipartimento federale dell'interno,

visti gli articoli 5 capoverso 1 e 10 capoverso 1 dell'ordinanza del 12 maggio 2010¹ sui prodotti fitosanitari,

ordina:

I

L'ordinanza del 12 maggio 2010 sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:

Art. 86l Disposizione transitoria della modifica del 6 dicembre 2024

I prodotti fitosanitari contenenti principi attivi stralciati dall'allegato 1 con la modifica del 6 dicembre 2024 possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino alle date seguenti:

Nome comune, numero d'identificazione del principio attivo	Termine per l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo	Termine per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo
Asulame	01.07.2025	01.07.2026
Acibezolar-S-metile	01.07.2025	01.01.2026
Dimetomorf	01.07.2025	01.01.2026
Mepanipyrim	01.07.2025	01.01.2026
Virus della granulosa della capua, isolato GV-0001	01.07.2025	01.07.2026

II

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

¹ RS 916.161

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2025.

6 dicembre 2024

Dipartimento federale dell'interno:

Elisabeth Baume-Schneider

Allegato 1
(art. 5, 10, 10b, 10e, 17, 21, 23, 40a, 55a, 61, 72 e 86)

Principi attivi approvati, la cui incorporazione nei prodotti fitosanitari è autorizzata

Parte A: Sostanze chimiche

Sono stralciati dall'elenco:

Nome comune, numero d'identificazione	Denominazione IUPAC	Numero CAS	Numero CIPAC	Funzione/Condizioni specifiche e limitazioni
Asulame	methyl 4-aminophenylsulfonilcarbamate	3337-71-1	240	erbicida
Acibezolar-S-metile	S-methyl benzo[1,2,3]thiadiazol-7-carbothioate	135158-54-2	597	stimolatore di difese naturali
Dimetomorf	(E,Z 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine	110488-70-5	483	fungicida
Mepanipyrim	N-(4-methyl-6-prop-1-ynylpyrimidin-2-yl)aniline	110235-47-7	611	fungicida

La voce «Proteine» è sostituita dalla seguente versione:

Nome comune, numero d'identificazione	Denominazione IUPAC	Numero CAS	Numero CIPAC	Funzione/Condizioni specifiche e limitazioni
...				
Farina di sangue		90989-74-5	909	repellente antiselvaggina, sostanza a basso rischio
...				

Parte B: Microrganismi

Sono inseriti nell'elenco:

Nome comune, numero d'identificazione	Descrizione	Organismo	Funzioni/Condizioni specifiche e limitazioni
...			
Bacillus amyloliquefaciens – ceppo MBI 600	Batterio antagonista	Batteri	fungicida
...			
Pepino mosaic virus – ceppo LP, isolato VX1	Virus antagonista	Virus	stimolatore di difese naturali, sostanza a basso rischio, è autorizzato solo l'impiego in serra

Nome comune, numero d'identificazione	Descrizione	Organismo	Funzioni/Condizioni specifiche e limitazioni
Pepino mosaic virus – ceppo CH2, isolato VC1	Virus antagonista	Virus	stimolatore di difese naturali, sostanza a basso rischio, è autorizzato solo l'impiego in serra
...			

È stralciato dall'elenco:

Nome comune, numero d'identificazione	Descrizione	Organismo	Funzioni/condizioni specifiche e limitazioni
Virus della granulosa della capua – isolato GV-0001	Virus entomopatogeno	Virus	insetticida

Parte C: Macroorganismi

È inserito nell'elenco:

Nome comune, numero d'identificazione	Descrizione	Organismo	Funzioni/Condizioni specifiche e limitazioni
...			
Chrysoperla lucasina	Neurottero predatore	Insetti	insetticida
...			

Parte D: Sostanze di base*È inserito nell'elenco:*

Nome comune	Specifica	Funzione / condizioni specifiche e limitazioni
...		
Chitosano N. CAS: 9012-76-4	≥ 85 % di chitosano Tenore massimo di metalli pesanti: 20 mg/kg Grado alimentare, conforme alle specifiche per «l'estratto di chitosano dai funghi», come stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2470 ² della Commissione.	Utilizzo come fungicida e battericida per il trattamento delle sementi o per applicazione fogliare; dose max. 800 g a.i/ha
...		

² Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti, GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72.

La voce «Idrogenocarbonato di sodio» è sostituita dalla seguente versione:

Nome comune	Specifica	Funzione / condizioni specifiche e limitazioni
Idrogenocarbonato di sodio N. CAS: 144-55-8	Derrata alimentare secondo la legislazione sulle derrate alimentari	Utilizzo come fungicida per le indicazioni seguenti: <ul style="list-style-type: none">– verdura, piante ornamentali, viti, bacche, oidio, stadi BBCH 12-89; concentrazione max.: 1 %; periodo d’attesa 1 giorno;– melo, ticchiolatura, stadi 10-85; concentrazione max. 1 %; periodo d’attesa 1 giorno;– lotta contro le malattie nello stoccaggio di frutta, dopo il raccolto; max. 2 trattamenti; concentrazione max. 4 %. Lotta contro i muschi nelle piante in vaso; max. 122 kg/ha; testarne dapprima la tollerabilità su poche piante.

